

## **Procedura aperta n. 42/2022**

### **Quesiti del 26/09/2022**

#### **QUESITO n. 1**

Con riferimento alla risposta al quesito numero 1 del 19/09/2022, dato per assodato che: “se si offre un prodotto biologico a chilometro zero e filiera corta con il sub-criterio 2.2. quello stesso prodotto non può essere ricompreso anche nel calcolo della percentuale - ulteriore a quella obbligatoria per i C.A.M. - offerta per i prodotti da agricoltura biologica con il sub-criterio 2.1” – impedendo in tal modo la possibilità di offrire la percentuale ulteriore massima per raggiungere il 100% di BIO.

Fermo quanto sopra, non prevedendo l'Allegato 9 sub criterio 2.1 l'indicazione dei singoli prodotti, si chiede che tale allegato debba essere corredato dall'indicazione dei prodotti offerti al fine di rendere comparabili e verificabili le offerte dei singoli concorrenti.

#### **RISPOSTA n. 1**

Si rinvia alla risposta n. 1 dei quesiti del 21/9/2022.

#### **QUESITO n. 2**

Con riferimento al criterio 1.4 “Gestione delle attività relative alle diete speciali per patologie” si chiede conferma che il riferimento alle “prescrizioni sanitarie legate alla situazione emergenziale in atto” di cui a pag 51 del Disciplinare sia da intendersi mero refuso anche in considerazione di quanto indicato nella Determinazione Dirigenziale nella quale si da atto della cessazione gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza (crf pag 6 di 26).

#### **RISPOSTA n. 2**

Si conferma che, essendo cessati gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, il paragrafo citato va letto senza che il riferimento all'emergenza epidemica sia ancora attuale e produttivo di effetti.

#### **QUESITO n. 3**

Si chiede di indicare, per le singole realtà scolastiche di ogni lotto il numero di diete speciali suddivise per singola patologia.

#### **RISPOSTA n. 3**

Si pubblicano, le diete speciali suddivise per lotto e per scuola, in base ai dati relativi all'anno scolastico 2021/2022:

#### **QUESITO n. 4**

La presente per chiedere di esplicitare, oltre quanto già previsto dagli articoli 16.7 e 17 del disciplinare, se l'aggiudicazione dei lotti di gara avverrà in ordine al numero di lotto, partendo

quindi dal lotto 1 e poi a seguire fino al lotto 8 o se verrà seguito diverso ordine di aggiudicazione, ad esempio in ordine al valore economico dei lotti (dal più alto in valore economico al più basso o viceversa).

Si chiede inoltre di chiarire se, in caso di aggiudicazione in ordine al numero di lotto (primo caso) sia corretto intendere che se la ditta "x" ottiene il massimo punteggio in tutti i lotti, le saranno aggiudicati solo il numero 1 e numero 2 e nelle altre graduatorie degli altri lotti si procederà all'aggiudicazione in favore della seconda ditta e poi delle seguenti (scorrendo quindi le graduatorie), sempre fino ad un massimo di due lotti aggiudicati.

#### **RISPOSTA n. 4**

Le regole di assegnazione dei lotti sono meglio precisate all'art. 3 (pag. 24) del disciplinare:

*Ogni operatore economico ha la facoltà di partecipare a uno o più lotti e aggiudicarsi uno o più lotti, fino a un massimo di 2 (due) su 8 (otto), che saranno individuati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso in cui uno stesso concorrente risulti miglior offerente su più lotti sarà aggiudicatario dei lotti per i quali ha conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica, fino a un massimo di 2 (due), e i lotti ulteriori saranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria. Nel caso in cui il medesimo concorrente riporti anche lo stesso punteggio sull'offerta tecnica si procederà, tramite sorteggio, all'assegnazione dei lotti.*

*I criteri di cui sopra saranno applicati anche nel caso in cui diversi operatori economici riportino il medesimo miglior punteggio complessivo su uno o più lotti.*

#### **QUESITO n. 5**

Si chiede conferma che nel caso una ditta si sia aggiudicata due lotti ma risulti unica partecipante in un terzo, che quindi non potrà esserle aggiudicato a causa del limite massimo di aggiudicazione, per questo terzo si procederà come per un lotto deserto, quindi con nuova procedura negoziata.

#### **RISPOSTA n. 5**

**Per tutti i lotti per i quali non vi saranno aggiudicatari, la stazione appaltante procederà secondo quanto previsto dalle norme di legge.**

#### **QUESITO n. 6**

Si chiede conferma che per i siti di somministrazione sia sufficiente che il certificato riporti l'attività di somministrazione nell'oggetto e non già l'elenco di tutti i refettori ove avviene la sola attività di refezione.

#### **RISPOSTA n. 6**

Il paragrafo 6.1 del Disciplinare prevede che "Le certificazioni di qualità sopra previste, qualora non già integrate, dovranno essere estese a tutti i processi locali caratteristici della gestione della ristorazione scolastica per la Città di Torino (compresi i processi che si svolgono nei centri cottura, nei magazzini, nelle cucine, nei refettori ecc.) entro il primo anno di esecuzione del contratto". Pertanto si prevede che le certificazioni di qualità vengano estese anche ai processi locali del servizio che interessino i refettori.

#### **QUESITO n. 7**

La risposta al quesito n. 1 del 12.09.2022 ci pone nella condizione di dover porre un ulteriore quesito. Atteso che la nostra prima impressione, rispetto all'oggetto, era quella che la dicitura riportata nell'allegato 9 "Dichiara che l'offerta non ha duplicato uno o più prodotti già offerti al sub criterio 2.1 ed è consapevole che nel caso in cui uno stesso prodotto sia stato offerto sia al sub criterio 2.1 sia al sub criterio 2.2 sarà attribuito a quel prodotto il punteggio relativo al sub criterio 2.2 e non sarà attribuito alcun punteggio per il sub criterio 2.1." altro non fosse che un refuso, a seguito appunto della vostra risposta, siamo a proporre delle osservazioni e dunque un quesito.

Quanto richiesto al sub-criterio 2.1 è un mero incremento percentuale di quota di prodotti biologici offerti, determinato su macro-categorie (frutta, ortaggi, legumi, cereali, carne bovina, carne suina, salumi e formaggi, olio extravergine di oliva, pelati, polpa e passata di pomodoro).

Il sub-criterio 2.2, invece, così come meglio evidenziato dal già citato Allegato 9 (rispetto al Disciplinare), consiste nella richiesta di specifici singoli prodotti (peraltro dettagliati in un elenco immutabile) da offrire (o meno) che siano biologici e a chilometro zero e filiera corta.

Ebbene, non vediamo come la combinazione di questi due criteri possa rientrare nella casistica oggetto della dicitura di cui sopra.

Ci spieghiamo meglio: al punto 2.1 c'è da offrire una percentuale su macro-categorie; una percentuale di aumento di prodotto biologico. Al punto 2.2 si chiede quali prodotti biologici si intende offrire a chilometro zero e filiera corta.

Le due cose non possono in alcun modo collidere, anzi, si integrano e dunque non può esserci alcuna situazione in cui venga offerto qualcosa sia al sub criterio 2.1 sia al sub criterio 2.2, semplicemente perché questi due criteri chiedono cose diverse: il primo un incremento di percentuale biologica di macro-categorie di prodotto, la seconda l'individuazione di quali prodotti singoli biologici si intende offrire a chilometro zero e filiera corta.

Anzi, paradossalmente, ci si potrebbe trovare di fronte a questa situazione: al criterio 2.1 il concorrente arriva ad offrire un aumento delle percentuali di biologico fino al 100% di ogni macro-categoria e, al criterio 2.2, offre tutto quanto in elenco come biologico e a chilometro zero.

Ebbene, l'attribuzione del punteggio non potrebbe che essere massima per entrambi i criteri.

Tutto ciò detto, dunque, si chiede che venga rettificata la dicitura di cui sopra perché evidentemente frutto di refuso e comunque generatrice di confusione e incertezza dell'offerta.

#### **RISPOSTA n. 7**

Si rinvia alla risposta n. 1 dei Quesiti del 21/09/2022